



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
Trovè Antonio	Personale ATA	Indennità sostitutiva di ferie

Amministrazione convenuta : I.C. "Don Bosco" Cutrofiano, RTS di Lecce

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 30 settembre 2019

P: IL DIRIGENTE
Dott. *Vincenzo Melilli*
Il Funzionario Vicario
Dott.ssa *Angela Cagnazzo*

All'Ufficio di Segreteria

per lo svolgimento della Procedura Conciliativa
costituito presso l'Ufficio VI ATP di Lecce

Via Cicolella 11

73100 LECCE

Pec: usple@postacert.istruzione.it

983

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco"

Via Catania 30 bis

73020 CUTROFIANO

Pec: leic823007@pec.istruzione.it

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

73100 LECCE

Pec: rts-le.rgs@pec.mef.gov.it

OGGETTO: richiesta di avvio del Procedimento di Conciliazione ex art. 135 CCNL 2006-2009. Mancato riconoscimento indennità sostitutiva di ferie non godute.

Il sottoscritto **TROVE' Antonio** 


CHIEDE

la convocazione del Collegio previsto dalla normativa in oggetto al fine di esperire il tentativo di conciliazione per i seguenti motivi.

Il sig. Trovè, già Assistente Amministrativo titolare presso l'ISS "Trinchese" di Martano, giusta nomina dell'UST di Lecce del 17/11/2015 è stato utilizzato presso l'I.C.S. "don Bosco" di Cutrofiانو come sostituto del DSGA titolare, 

 Tale incarico, si è prorogato, di trenta giorni in trenta giorni, sino al 31/8/2018. In questo periodo il sig. Trovè ha goduto di periodi di ferie, recuperando anche periodi pregressi, ma non ha potuto godere della totalità delle stesse in quanto alla data del 1/9/2018 è stato collocato a riposo d'ufficio dall'UST di Lecce.

L'I.C.S. di Cutrofiano ha quindi riconosciuto, con decreto del 16/10/2018, il diritto del sig. Trovè all'indennità sostitutiva di ferie non godute per n. 30 giorni quantificando la stessa in euro 2.167,80 e, a seguito di nota della RTS di Lecce, confermato ed esplicitato le motivazioni a sostegno di detto decreto in data 11/1/2019.

Avendo tuttavia la RTS di Lecce ritenuto non idonee le motivazioni addotte, il Dirigente, con provvedimento del 27/5/2019, ha revocato il proprio decreto.

Il sig. Trovè Antonio ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute ed i provvedimenti dell'I.C.S. "don Bosco" di Cutrofiano e della R.T.S. di Lecce sono illegittimi ed infondati per i seguenti motivi.

- Violano l'art. 36 Cost. e l'art. 1209 C.C. che riconoscono al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito e non rinunciabile.

- Violano l'art. 7 della direttiva comunitaria 2003/88 del 4/11/2003 e l'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che riconoscono il diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane che può essere sostituito da un'indennità finanziaria solo in caso di fine del rapporto di lavoro.

- Violano ed applicano erroneamente l'art. 41 del CCNL del 19/4/2018, comma 2, che, sostituendo l'art. 13 c. 15 del CCNL del 29/11/2007, stabilisce che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

- Nell'individuare i suddetti limiti interpretano ed applicano in modo erroneo l'art. 5 c. 8 del D.L. 95/2012 conv. in L.135/2012, e la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 del 8/10/2012.

Infatti non tengono conto che nella fattispecie la cessazione del rapporto di lavoro non è dipesa da volontà del lavoratore ma da provvedimento d'ufficio dell'U.S.T. di Lecce; che nel periodo considerato (anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) è stato effettuato il recupero dei periodi di ferie pregressi, compatibilmente con le esigenze organizzative [redacted] così realizzando la ponderazione tra la fruibilità del diritto e le esigenze organizzative dell'Amministrazione; che l'assenza del DSGA titolare, [redacted] non ha consentito all'I.C.S. un recupero ben programmato delle ferie arretrate; che la medesima nota 40033 invocata dalla RTS di Lecce individua la ratio della norma nel fatto che "il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro, mediante il compimento di atti (es. esercizio del proprio diritto di recesso)

o comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (licenziamento disciplinare, mancato superamento periodo di prova), accettando così le eventuali conseguenze derivanti, come per l'appunto la perdita delle ferie maturate e non godute come prevista dalla normativa vigente".

Infine, va rilevato che la suddetta normativa interna, ossia il combinato disposto tra l'art. 5 c. 8 del D.L. 95/2012, conv. in L.135/2012, e la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 del 8/10/2012, così come interpretata ed applicata nel caso di specie dalla R.T.S. di Lecce e dall' I.C.S. "don Bosco" di Cutrofiano, sarebbe in palese contrasto non solo con l'art. 36 Cost. ma anche e soprattutto con il già citato art. 7 della direttiva comunitaria 2003/88 del 4/11/2003 e l'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, così come stabilito dalla recente sentenza n. C-684/16 del 6/11/2018 della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) in un caso analogo (procedimento Max Planck Gesellschaft contro Tetsuji Shimizu).

Per tutto quanto innanzi dedotto e rilevato, il sig. **TROVE' ANTONIO**

CHIEDE

l'attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29/11/2007 affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva di ferie non godute per n. 30 giorni, e vengano adottati tutti i conseguenziali atti e provvedimenti per il pagamento delle somme dovute pari ad euro 2.167,80, oltre interessi e rivalutazioni come per legge.

Con riserva di produrre documenti e di meglio precisare i fatti e le ragioni poste a fondamento della domanda.

Con invito alle intime Amministrazioni di nominare un proprio rappresentante al fine di dirimere la presente controversia nei termini e con le modalità di cui all'art. 135 CCNL citato.

Le comunicazioni riguardanti la presente procedura di conciliazione:

Nomina come proprio rappresentante nel Collegio di Conciliazione l' **Avv. Giovanni FAZZI** del foro di Lecce, con studio a Calimera in via Garibaldi 11, PEC.:fazzi.giovanni@ordavvle.legalmail.it.

Con Osservanza.

Martignano, li 24/09/2019

TROVE' Antonio